

7) La COOPERATIVA/DISABILE LIBERO PROFESSIONISTA precisa che al suddetto lavoratore saranno affidate le seguenti mansioni , compatibili con l'inserimento mirato

.....
e con le seguenti modalità di svolgimento:
.....

8) La eventuale proroga della durata della presente convenzione per ulteriori 12 mesi, deve essere debitamente motivata e comunque sottoposta alla approvazione del competente servizio della Provincia di Perugia

9) L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti , prima della naturale scadenza della presente convenzione, determina la immediata acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore disabile assunto e la sua contestuale immissione in servizio, nonché il completamento, laddove necessario, del percorso formativo iniziato e volto al conseguimento di professionalità equivalenti a quelle possedute e adeguate alle mansioni che il disabile stesso è chiamato a svolgere presso datore di lavoro ;

10) Gli esiti del percorso formativo finalizzato sono comunicati con cadenza.....
dalla COOPERATIVA SOCIALE/dal disabile libero professionista al DATORE DI LAVORO e alla PROVINCIA mediante relazione scritta completa della descrizione del percorso seguito e dei risultati raggiunti

11) La PROVINCIA ,comunque, si riserva di effettuare verifiche periodiche sul corretto funzionamento della presente convenzione;

12) Qualora la COOPERATIVA/DISABILE LIBERO PROFESSIONISTA non adempia agli obblighi assunti, omettendo di comunicare nei termini pattuiti gli esiti del percorso formativo, la Provincia provvederà a richiedere l'adempimento entro 30 gg, ,mediante formale atto di diffida , al cui esito negativo la convenzione si intende risolta a tutti gli effetti .
Il lavoratore disabile è contestualmente immesso in servizio presso il datore di lavoro contraente , con eventuale completamento del percorso formativo da parte di quest'ultimo.
La Cooperativa /il disabile libero professionista risultata/o inadempiente è esclusa dalla possibilità di contrarre analoghe convenzioni per 12 mesi .

13) Le parti si impegnano ad utilizzare e trattare i dati personali, anche sensibili, relativi al disabile, esclusivamente per le finalità connesse con l'attuazione della presente convenzione nonché nel rispetto e nei limiti consentiti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni

Letto, confermato e sottoscritto

Perugia,

Provincia di Perugia.....

Il datore di Lavoro.....

La Cooperativa.....

Per espressa accettazione di quanto previsto ai punti nn. 3 e 5

Il lavoratore.....

ALLEGATO 1

STRUTTURA PROGETTO FORMATIVO

(Rif. Alla convenzione sottoscritta il _____)

Convenzione ex art. 12 L. 68/99

Nominativo del lavoratore disabile: _____

Nato/a il ___/___/___ a _____ Residente: _____ Pr. _____

Codice fiscale: _____

Durata del progetto: _____ Periodo di attivazione e chiusura: _____

Numero formatori coinvolti: _____

Bilancio di competenze: sì noSe sì, specificare: all'inizio in itinere in fase finale

Obiettivi conoscitivi	Medio periodo	Finali

Obiettivi operativi	Medio periodo	Finali

Suddivisione in moduli

Moduli	n.ore	Contenuti
1. base		- - - - -
2. professionalizzante		- - - - -
3. trasversale		- - - - -

Metodologia didattica	Ore dedicate	Strumenti didattici
Lezione frontale		- - -
Role playing		- - -
Affiancamento		- - -
Prova pratica a solo		- - -
Prova pratica in gruppo		- - -
		- - -
		- - -

Sistema di monitoraggio

Strumenti	A medio termine	Finale
- - -		
- - -		
- - -		

Firma

NOTE

CONVENZIONI EX ART. 12 TRA DATORI DI LAVORO PRIVATI, COOPERATIVE SOCIALI O DISABILI LIBERI PROFESSIONISTI FINALIZZATE AD INSERIMENTI TEMPORANEI DI DISABILI

Al momento della comunicazione al Servizio competente della proposta di convenzione ex art. 12 :

- la Cooperativa sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 8.11.91, n. 381 , devono essere iscritte all'Albo Regionale da almeno un anno e devono avere in corso di svolgimento altre attività oltre quelle oggetto della commessa (da documentare) ;
- il disabile libero professionista deve essere iscritto al relativo albo professionale da almeno un anno ;

La convenzione ha durata NON superiore a 12 mesi, prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi , e può riguardare n. 1 lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, non più del 30 % , se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

Il datore di lavoro che stipula la convenzione è tenuto contestualmente ad assumere il lavoratore disabile a tempo indeterminato a copertura della quota d'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68/99.

Il CCNL da applicare è quello del datore di lavoro che assume il lavoratore per distaccarlo presso la Cooperativa.

Per quanto riguarda il regime orario, le assenze e i riposi, il potere direttivo e disciplinare, l'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e tutte le altre componenti del rapporto di lavoro connesse alla pratica utilizzazione del lavoratore disabile, lo stesso sarà soggetto di diritti e di doveri nei confronti della Cooperativa o il libero professionista che lo utilizza.

Qualora invece voglia applicarsi a tutti gli effetti normativi e retributivi il CCNL della Cooperativa o del libero professionista, dovrà essere inserita apposita clausola sottoscritta dalle parti stipulanti e dal disabile interessato.

Nella convenzione devono essere disciplinate :

- modalità della prestazione lavorativa svolta dal disabile
- contenuti e finalità della formazione personalizzata , i quali devono essere orientate alla acquisizione da parte del disabile di professionalità equivalenti a quelle possedute nonché adeguate alle mansioni che il disabile stesso è chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto , al termine della convenzione.

Gli esiti del percorso formativo finalizzato sono comunicati dalla cooperativa sociale o dal disabile libero professionista al datore di lavoro contraente , secondo modalità da individuarsi in convenzione .

REGIONE VALLE D'AOSTA



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
Di Aosta

Servizio Area Impiego
Prot. n. 1213 Allegati

OGGETTO: Legge 12 marzo 1999, n. 68 Art. 21
Relazione al Parlamento

AOSTA 12.4.2002

ALLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
Agenzia del Lavoro

Via Garin 11
ARCHIVIO DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA VALLE D'AOSTA
Serie Cat Fasc.
26 APR 2002
PIS. N. 4211 Div. MDL

Con riferimento alla richiesta del 9.4.2002, prot. n. 3682/5/MDL si forniscono i dati di competenza dello scrivente relativi all'applicazione della legge 68/99:

Disabili iscritti al 31.12.2001 U. 174 -D. 239 -T. 425
Appartenenti alle cat. prot.-art.18 l.68/99 " " " U. 3 -D. 2 -T. 5

Avviamenti disabili ai sensi della legge 68/99 anno 2000: n. 95 anno 2001: n. 65
" appartenenti cat. prot.-art.18 l.68/99 " n. 7 " n. 4

Iscrizioni disabili ai sensi della legge 68/99 anno 2000: n. 300 anno 2001: n. 182
" appartenenti alle cat. prot.-art.18 l.68/99 " n. 10 " n. 7

Nel corso dell'anno 2001 sono state stipulate **Convenzioni - art. 11, L.68/99** con n. 53 aziende per un totale di n. 172 lavoratori.

Assunzioni da ripartire:

n. 46 anni 2000/2001 - n. 18 a.2002 - n. 37 a. 2003 - 29 a. 2004 -27 a. 2005 - 15 a.2006.

Sono stati ammessi agli incentivi del Fondo disabili 19 richieste per assunzioni effettuate a tutto il 31.12.2001.

Le convenzioni prevedono:

- o la copertura totale degli obblighi occupazionali, in arco temporale di mesi 24 per aziende 15-50 dipendenti e mesi 60 per aziende con oltre 50 dipendenti con una percentuale annuale del 20%, dalla data della stipula,;
- o l'accesso agli incentivi economici, nei limiti delle risorse del fondo disabili, qualora ricorrano le condizioni, all'atto dell'assunzione dei disabili.

Non sono state siglate **convenzioni ex art. 12**

Esoneri parziali: istanze presentate da n. 8 aziende per esoneri parziali dell'obbligo di assunzione nella misura del 60%:

Le sospensioni totali temporanee interessano n. 8 aziende che hanno in corso procedure di mobilità e CIGS ai sensi della L. 223/91.

Certificazioni di ottemperanza rilasciate dal 18.1.2000 al 31.12.2001: n. 165

Non ci sono **contenziosi** in corso.

Si resta a disposizioni per eventuali ulteriori informazioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
(Dr. Paolo LANNOTTI)



RICHIESTE DI CONVENZIONE L. 68/99

DITTA RICHIEDENTE	SEDE	DATA DI PRESENT	LAV. IN CONVENZ	N. LAV. ASSUN. DA CONTEGG. PER GRADUAL	FISCALIZZAZIONE					
					ASSUNTI			TIPO ASS.	DATA DI ASSUNZIONE	N. LAV. DA ASSUMERE
					N.	TIPO di INV	%			
1 A.P.S.	AOSTA	20/12/00	1							1
2 BANCA CREDITO COOP.	FENIS	19/01/01	1		1	fisico	100	T.P.	01/02/01	
3 BANCA CREDITO COOP.	GRESSAN	30/11/00	4	1	1	psichico	100	T.P.	11/12/00	2
4 CAST	ARNAD	27/12/00	2							2
5 CENTRALE DEL LATTE	GRESSAN	29/11/00	1		1	fisico	100	T.P.	01/06/00	
6 CERVINO S.P.A.	VALTOURNENCH	26/02/01	1							1
7 CHENEVIER	CHARVENSOD	30/11/00	1		1	psichico	100	T.P.	27/06/00	
8 COGNE	AOSTA	29/11/00	5		1	fisico	67	T.P.	Inv.durante rapp.lav.	4
9 CONGREG. S. S.GIUSEPPE	AOSTA	27/11/00	3	1	2	fisico	67	P.T.	24/05/00	
10 CONGREG. S.S.GIUSEPPE						psichico	100	P.T.	01/02/01	
11 COOP. LA GROLLA	ST PIERRE	30/11/00	1							1
12 COSSI COSTRUZIONI	COURMAYEUR	29/12/00	10							10
13 D'HERIN ORESTE	VERRES	12/12/00	1							1
14 EDILSCAVI M. BIANCO	COURMAYEUR	29/12/00	1							1
15 ELELYS	HONE	27/12/00	2	1						1
16 ELTEK PLAST	HONE	28/12/00	10							10
17 EUROTRAVEL	QUART	30/11/00	7	3						4
18 FIA	P.ST. MARTIN	28/12/00	2							2
19 GERBAZ COSTRUZIONI	P.ST. MARTIN	29/12/00	1							1
20 GREEN SPORT	QUART	20/12/00	6		3	fisico	67	P.T.	21/08/00	3
21 GREEN SPORT	QUART					fisico	90	P.T.	21/08/00	
22 GREEN SPORT	QUART					fisico	sord.	CFL	21/08/00	
23 HOTEL BELLEVUE	COGNE	01/03/01	1							1
24 IN.VA SPA	AOSTA	28/02/01	4							4
25 IND.GRAFICHE MUSUMECI	QUART	22/12/00	2	1						1
26 ISAF	ISSOGNE	14/12/00	8	2						6
27 ISECO	ST.MARCEL	30/11/00	2	1	1	fisico	75	P.T.	01/08/00	
28 ISTITUTO VALD. VIGILANZA	AOSTA	29/12/00	4							4
29 LASERVAL	DONNAS	29/12/00	2		1	fisico	75	P.T.	03/072000	1
30 MERIDIAN	VERRES	29/12/00	8							8
31 METALLURGICHE BALZANO	VERRES	19/12/00	2							2
32 MIRTO	POLLEIN	12/12/00	4	2						2
33 PEILA	GRESSAN	29/12/00	1		1	psichico	67	T.P.	08/01/01	
34 S.A.A.V	ST. VINCENT	22/12/00	2							2
35 S.T.V.	ST. VINCENT	29/12/00	3							3
36 SELI	PONTEY	29/12/00	5	2						3
37 SEMA GROUP	P. ST. MARTIN	28/11/00	16							16
38 SERVIVAL	ISSOGNE	21/02/01	1							1
39 TECDIS	CHATILLON	29/12/00	12	1						11
40 TECNO SYSTEM SPA	DONNAS	19/02/01	2							2
41 TECNOMECC	ARNAD	27/12/00	6							6
42 THERMOPLAY	P.ST. MARTIN	29/12/00	5							5
43 TOUR RONDE	AOSTA	11/12/00	1							1
44 VALLE COSTRUZIONI	PONTEY	25/10/00	1			fisico	68	T.P.	30/10/00 lic.13/3/01	1
45 VALREGIS	AOSTA	30/11/00	1		1	fisico	85	P.T.	06/04/00	
46 VERDI ALPI	VERRES	12/12/00	1							1
47 VERRES S.P.A.	VERRES	29/12/00	2							2
48 VIASYSTEMS	P.ST. MARTIN	29/12/00	8	1						7
TOTALI			164	16	14					134

REGIONE VENETO

Legge 12.03.1999, n. 68 - Art. 21 - Relazione al Parlamento

1) Informazioni generali sull'attuazione della legge 68/99.

a) Situazione atti regionali di regolazione ed indirizzo:

Data emanazione	Tipo provvedimento	N.	Soggetto emanatore	Titolo
01/02/00	deliberazione	40	Giunta Regionale	Indirizzi di prima applicazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili
21/03/00	deliberazione	1002	Giunta Regionale	Criteri di concessione degli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e di pagamento riscossione e versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili dei contributi esonerativi e delle sanzioni
30/06/00	deliberazione	1982	Giunta regionale	Ulteriori indirizzi applicativi legge 12.03.1999 n. 68 (3° provvedimento)
24/11/00	deliberazione	3742	Giunta regionale	Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Indirizzi applicativi in tema di convenzioni. Compensazioni interprovinciali. Attribuzione alle Province delle risorse del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili
03/08/01	Legge regionale	16	Consiglio regionale	Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS
07/09/01	deliberazione	2292	Giunta regionale	Procedura per definizione maggior rappresentatività regionale associazioni disabili per designazioni in seno a Commissione regionale per la gestione del fondo per l'occupazione dei disabili (legge regionale n. 16/2001 art. 8 comma 3, lett. d)
09/11/01	deliberazione	3014	Giunta regionale	Assegnazione alle Province del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 4 legge regionale 3.8.2001 n. 16)
09/11/01	deliberazione	3015	Giunta Regionale	Attribuzione alle Province del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili anno 2001 e criteri di stipula convenzioni con INPS e INAIL (art. 13 legge 12.3.1999 n. 68)
18/01/02	deliberazione	48	Giunta regionale	Istituzione Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 8 comma 3, legge regionale 3.8.2001 n. 16)
01/03/02	deliberazione	445	Giunta regionale	Attribuzione percentuale di invalidità alle categorie dei ciechi e dei sordomuti. Modifica della DGR n. 1982 del 30.06.2000

b) Strumenti operativi a supporto dell'azione di inserimento lavorativo

Gli artt. 11 e 12 della legge n. 68/1999 prevedono che gli uffici preposti delle Province possono stipulare con il datore di lavoro specifiche convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo del disabile.

L'obiettivo delle convenzioni è sostenere l'inserimento lavorativo del disabile attraverso uno strumento flessibile, commisurato alla capacità lavorativa e alla gravità della disabilità, introducendo una alternativa al collocamento puramente amministrativo fatto di graduatorie e punteggi che non sempre garantiscono l'idoneità e la stabilità del posto di lavoro.

La delibera di Giunta regionale n. 3742 del 24/11/2000 contiene criteri di uniforme applicazione, linee di indirizzo tecnico e proposte di convenzioni che, pur nell'autonomo apprezzamento che le singole Commissioni provinciali sono chiamate a compiere, assicurino trattamenti univoci.

Gli indirizzi applicativi sono:

- l'inserimento lavorativo dei disabili attraverso la stipula delle convenzioni con gli uffici preposti delle Province è riservato agli iscritti nell'apposito elenco detenuto dalle stesse;
- la convenzione di programma di cui all'art. 11, comma 1, della legge 68 può avere una durata massima di tre anni, estensibile, per particolari esigenze, a 5 anni con specifico parere della Commissione provinciale per il lavoro. Nell'arco del programma la gradualità delle assunzioni è correlata, in senso inversamente proporzionale, alla percentuale di copertura della quota di riserva, al livello di copertura del territorio di riferimento e del settore di appartenenza dell'azienda;
- l'obbligo previsto dalla legge 68 rimane sospeso per il tempo occorrente allo svolgimento delle procedure necessarie per la stipulazione delle convenzioni;
- la previsione di un periodo di prova più ampio di quello previsto dal contratto collettivo può essere convenuta a condizione che non superi i sei mesi, il lavoratore dia il proprio consenso e lo stesso non abbia effettuato un periodo di stage;
- in caso di attuazione della clausola di risoluzione della convenzione, i Servizi per l'impiego della Provincia sottopongono al parere della Commissione provinciale per il lavoro della Provincia le motivazioni della diffida e le eventuali controdeduzioni della parte inadempiente;
- la deroga ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato non può superare il limite massimo di 24 mesi per l'età, e di 12 mesi per la durata;
- l'assunzione con contratto a termine è consentita con l'assenso del lavoratore e nell'ambito delle quote previste dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva sulla specifica materia;
- le Commissioni provinciali per il lavoro esprimono pareri in ordine all'adozione di criteri per il ricorso alla chiamata nominativa nell'ambito delle convenzioni stipulate dagli enti pubblici, garantendo l'osservanza del principio di trasparenza e di previa selezione dei nominativi da parte del Servizio, sulla base delle esigenze dichiarate dall'Ente pubblico.